

# Associazione Termotecnica Italiana

Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 18 settembre 2000.

## REGOLAMENTO FINANZIARIO

Patrimonio Sociale, Amministrazione Introiti

## Art. 1f - Finanziamento dell'Associazione

Per le attività dell'Ufficio Centrale l'Associazione provvede al proprio finanziamento con:

- le quote corrisposte annualmente dai soci all'Ufficio Centrale, siano essi soci nazionali, federati, esteri o altri;
- i contributi delle Sezioni e dei Comitati Organizzatori dei Congressi e dei Convegni e le quote di adesione per varie manifestazioni;
- gli interessi del fondo patrimoniale sociale;
- i contributi, le donazioni, le elargizioni corrisposti a qualsiasi titolo all'Associazione e i loro frutti.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, utilizza ogni risorsa economica per il perseguimento dei fini statutari a carattere culturale e sociale.

#### Art. 2f - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato da:

- beni mobili e valori che siano o vengano, a qualsiasi titolo, in proprietà dell'Associazione;
- proventi dalle quote associative corrisposte annualmente dai soci nazionali, federati, esteri o altri;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali (accantonamenti);
- investimenti immobiliari;
- qualunque altro provento corrisposto a qualsiasi titolo all'Associazione.

## Art. 3f - Anno finanziario dell'Associazione e delle Sezioni

La gestione finanziaria ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, corrisponde cioè all'anno solare.

## Art. 4f - Bilancio della Sede Centrale

Per ciascun esercizio finanziario devono essere compilati:

- un bilancio consuntivo patrimoniale;
- un conto consuntivo costi/ricavi;
- un conto preventivo costi/ricavi;

I bilanci e i conti consuntivi e preventivi devono essere:

- compilati dalla Presidenza generale (tesoriere coadiuvato dall'Ufficio Centrale);
- vistati, dopo verifica, dai componenti il Collegio dei Revisori dei conti o almeno dal Presidente di detto Collegio;
- deliberati dal Consiglio generale e posti all'approvazione dell'Assemblea generale nella prima riunione utile.

## Art. 5f - Norme Generali - Rispetto normativa fiscale e tributaria

Per le operazioni che interessano la gestione generale della Associazione, le Sezioni e i Comitati seguiranno le norme contabili emanate dalla Presidenza generale e dal Tesoriere tramite l'Ufficio Centrale. Per quanto concerne la gestione propria le Sezioni hanno piena autonomia, con diritti e doveri conseguenti.

Per l'Art. 40 dello Statuto, l'Associazione come Ente non commerciale si atterrà alle disposizioni di Legge con particolare riguardo, ai fini tributari, al DLgs 4.12.97 n. 460 e specificatamente all'Art. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6f - Rendiconti di Sezione

Le Presidenze di Sezione, prima di sottoporre i propri bilanci e rendiconti al rispettivo Consiglio e Assemblea per la approvazione, devono ottenere il benestare dalla Presidenza generale limitatamente a quelle voci eventuali che possano influenzare il bilancio generale o che comunque riguardino la gestione generale dell'Associazione.

L'Ufficio Centrale provvede a far conoscere alle Sezioni le disposizioni delle normative che saranno emesse e che possono interessarne la gestione.

## Art. 7f - Quote Sociali e Contributi

Con l'accordo delle Sezioni e nel rispetto della loro autonomia gestionale, si tenderà a unificare le quote sociali a livello nazionale e così pure benefici e facilitazioni per i Soci.

L'Ufficio Centrale può collaborare con le Sezioni per l'iscrizione di nuovi soci e per la riscossione delle quote.

Le quote associative o altri contributi a vario titolo versate, per comodità dei soci, alla Sede Centrale saranno riconosciute a ciascuna Sezione, come richiesto dai singoli Soci.

L'entità delle quote sociali e dei contributi per i soci nazionali e per i soci sostenitori e federati, viene fissata annualmente dal Consiglio generale con effetto a decorrere dall'anno finanziario successivo e da parte dei Consigli di Sezione per tutte le altre categorie di soci.

#### Art. 8f - Entità delle quote

Vengono fissate annualmente, come indicato all'art. 7 sopraddetto, dal Consiglio generale o dal Consiglio di Sezione, secondo le rispettive competenze, perseguendo, se possibile, l'unificazione su base nazionale:

- una "quota ordinaria" per i soci ordinari individuali;
- una quota ordinaria per i soci ordinari collettivi pari a seconda dell'entità dell'azienda da 3 a 10 volte la quota ordinaria (un voto e da uno a tre rappresentanti);
- una quota per i soci collettivi sostenitori (nelle Sezioni dove se ne ravvisi l'opportunità);
- una quota per i soci juniores pari a 1/3 1/5 della quota ordinaria;
- una quota per i soci nazionali ed esteri e per quelli affiliati;
- una quota per i soci sostenitori.

Le quote associative saranno rese pubbliche anche attraverso la stampa.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il versamento della quota al tempo dovuto è "conditio sine qua non" per l'esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di socio come statutariamente definiti e per fruire dei servizi e delle attività dell'Associazione.

## Art. 9f - Facilitazioni e benefici per i soci ATI

Ai soci di ogni categoria saranno riservate dalle Sezioni, in accordo con la Sede Centrale, particolari facilitazioni e benefici per la partecipazione alle manifestazioni, Congressi, Mostre, ecc., ovunque promosse sotto l'egida dell'ATI ovvero per l'acquisto di pubblicazioni e riviste.

Per il principio di reciprocità legato agli interessi culturali comuni, le facilitazioni saranno riservate anche per le partecipazioni alle attività delle Associazioni federate all'ATI, nonché a quelle di altre Associazioni o Istituzioni con le quali si stipuleranno apposite convenzioni.

## Art. 10f - Altre disposizioni

- 1. In occasione del Congresso annuale dell'Associazione la Sezione organizzatrice verserà all' Ufficio Centrale un importo pari al 10% delle quote di iscrizione dovute dai partecipanti. Le quote d'iscrizione al Congresso Annuale dovranno tener conto di tale contributo.
- 2. Qualora i Congressi vengano organizzati dall' Ufficio Centrale le eventuali eccedenze attive saranno ripartite in parti uguali tra la Sede Centrale e la Sezione sede del Congresso.
- 3. L' Ufficio Centrale può contribuire con anticipi non onerosi, da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio generale, su proposta della Presidenza e sentito il Tesoriere, alle spese per l'organizzazione dei Congressi e Convegni.
- 4. Qualora un socio collettivo di una Sezione diventi socio nazionale e non corrisponda più alla Sezione la quota di collettivo, l'importo della quota stessa sarà accreditato dall' Ufficio Centrale alla Sezione di provenienza.

## Art. 11f - Rimborsi spese

Secondo l'Art. 17 dello Statuto le cariche sociali sono gratuite. Per attività specifiche possono riconoscersi ai Soci, che rivestono o meno cariche sociali, rimborsi spese purchè preventivamente approvate dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Sezione, secondo le competenze.